

REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA N.285

BOLOGNA, 04.11.2005

OGGETTO: ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ORDINANZA MINISTERIALE
22.10.2005 "MISURE ULTERIORI DI POLIZIA VETERINARIA CONTRO
L'INFLUENZA AVIARIA".

Prot. n. (VET/05/)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n.1265/34;
- la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.32;
- la legge regionale n. 19/82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
- le proprie ordinanze n. 87 del 16 aprile 2004 e n. 242 del 01 ottobre 2004 con cui sono state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio regionale;
- la decisione 734/2005/CE del 1 ottobre 2005 che istituisce misure di biosicurezza per diminuire il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A sottotipo H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame ed altri volatili in cattività;
- la decisione 745/2005/CE del 21 ottobre 2005 di modificazione della decisione 734/2005/CE;
- l'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005 - Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile;
- l'Ordinanza Ministero della Salute 10 ottobre 2005 - Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza 26 agosto 2005;
- l'Ordinanza Ministero della Salute 22 ottobre 2005 - Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria;

Sentiti:

- il Centro emiliano romagnolo di epidemiologia veterinaria;
- il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria;
- l'Istituto nazionale della fauna selvatica;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
- il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e patologia animale della Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bologna;
- i Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Emilia Romagna.

Valutati:

- l'attuale situazione epidemiologica per influenza aviaria sul territorio regionale e nazionale;
- i risultati del piano regionale di monitoraggio permanente per influenza aviaria;
- i risultati del piano nazionale di monitoraggio sull'avifauna selvatica;
- le rotte migratorie dei volatili con riferimento particolare ai flussi di selvatici provenienti dall'Asia, dal Mar Caspio e dal Mar Nero;
- la mappa regionale di vocazione faunistica del germano reale;
- la distribuzione prevalente degli allevamenti avicoli industriali sul territorio regionale;
- la mappa delle zone umide regionali.

Considerata l'urgenza di adottare tutte le misure idonee a evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto nell'Ordinanza Ministeriale 22/10/2005;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali - Dott. Leonida Grisendi - ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

ORDINA

1. Negli allevamenti avicoli all'aperto, sia rurali che industriali, ubicati nel territorio regionale a nord est dell'autostrada A 1 devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili. A tal fine il pollame domestico deve essere allevato esclusivamente nei locali di allevamento oppure, qualora questo non sia realizzabile, devono essere attuate le misure di biosicurezza suppletive previste dall'articolo 2, punto 2 dell'Ordinanza 22 ottobre 2005 e dalle decisioni 734/2005/CE e 745/2005/CE.
2. Su tutto il territorio regionale sono vietate mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentrazione di pollame e altri avicoli.

In deroga al divieto di cui al punto 2, il Sindaco quale autorità sanitaria locale, può autorizzare - sulla base della valutazione del rischio effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e dal Centro Emiliano-Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria (CEREV) - lo svolgimento di mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentrazione a carattere locale di pollame e altri avicoli, ad eccezione di anatidi, limicoli e anseriformi, dandone immediata comunicazione al Servizio Veterinario Regionale.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata nel bollettino della Regione Emilia Romagna.

Vasco Errani